



POLICY WHISTLEBLOWING

**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE
DI
ILLECITI AI SENSI DEL
D.LGS.24/2023**

**IL GRANELLO DON LUIGI MONZA
Cooperativa Sociale**



SOMMARIO

- 1. SCOPO DELLA PROCEDURA**
- 2. CHI PUO' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE**
- 3. COSA SI PUO' SEGNALARE**
- 4. COME SEGNALARE AL CANALE INTERNO DELLA COOPERATIVA**
- 5. LA SEGNALAZIONE ANONIMA**
- 6. IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE**
- 7. LE FASI DI VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**
- 8. LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO ASSIMILATI**
- 9. IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI**
- 10. SEGNALAZIONE ESTERNA**
- 11. PRIVACY**



1. SCOPO DELLA PROCEDURA

La Cooperativa Sociale Il Granello Don Luigi Monza, nel rispetto del D.Lgs 24/2023, in attuazione della direttiva comunitaria 2019/1937 (Whistleblowing), adotta con il presente regolamento la procedura prevista e finalizzata a incentivare le segnalazioni relative a fatti venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e relativi a violazioni di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa.

La presente procedura è finalizzata ad agevolare la segnalazione e a offrire una protezione giuridica al segnalante con la finalità di una tempestiva presa in carico da parte della Cooperativa e gestione del presunto fatto illecito, adottando gli adempimenti conseguenti.

L'adozione della presente procedura di segnalazione e la tutela giuridica offerta al segnalante, risulta altresì allineata allo spirito etico della Cooperativa, considerata la rilevanza degli interessi giuridici tutelati, anche tenuto conto del contesto con soggetti fragili in cui opera la Cooperativa e ciò, risulta altresì utile strumento di controllo per l'attuazione della mission, volta alla promozione del valore della persona e il suo inserimento sociale nel rispetto della sua unicità.

La presente procedura non esclude e non si sostituisce all'autorità giudiziaria, resta impregiudicata la responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare in relazione ai fatti segnalati.

La regolamentazione indicata nella presente policy è conforme alla normativa vigente e alle linee guida adottate in materia.

2. CHI PUO' FARE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione del presunto illecito può essere effettuata da chiunque sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. da intendersi in senso ampio e comprendendo, nel caso della Cooperativa:

- lavoratori subordinati ivi compresi apprendisti, tirocinanti, lavoratori occasionali;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria prestazione presso la Cooperativa;
- lavoratori o collaboratori in carico a soggetti terzi che forniscono beni o servizi all'interno della Cooperativa;



- consulenti esterni
- volontari
- soci
- membri di organi statutari e/o con funzioni di rappresentanza

La segnalazione può essere effettuata anche al termine del rapporto giuridico di contatto con la Cooperativa, purché riguardi fatti occorsi durante la permanenza di tale rapporto giuridico.

La segnalazione e la tutela giuridica è altresì applicabile nelle fasi di prova relative ad un rapporto di lavoro, di selezione o nella fase precontrattuale di un incarico.

3. COSA SI PUO' SEGNALARE

La segnalazione per la presente procedura Whistleblowing può avere per oggetto le violazioni specificate nel dettaglio elenco contenuto nell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 10.3.23 n. 24 e, precisamente comportamenti, atti o omissioni relativi a:

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili relative a disposizioni normative nazionali diverse da quelle specificamente individuati come violazioni del diritto dell'unione europea

- reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs 231/2001

- illeciti commessi in violazione della normativa comunitaria relativa ai contratti pubblici, al settore servizi, ai prodotti e mercati finanziari, alla sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, alla sicurezza degli alimenti, alla protezione dei consumatori e nel dettaglio indicati nell'art. 2 comma 1, lett.a) numero 3) del D.lgs 24/2023

- fatti che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all'art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Sono escluse le segnalazioni relative a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria e che attengono esclusivamente a propri rapporti individuali o con



le figure gerarchicamente sovraordinate

- violazioni già disciplinate in via obbligatoria da atti dell'unione europea o nazionali
- violazioni in materia di sicurezza nazionale e appalti relativi a difesa e sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea

4. COME SEGNALARE AL CANALE INTERNO DELLA COOPERATIVA

Le segnalazioni di cui al punto 3. possono essere effettuate tramite il canale di segnalazione interna adottato dalla Cooperativa costituito da una piattaforma informatica (Whistleblower Software) che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, delle persone menzionate e del contenuto della segnalazione mediante funzioni di sicurezza, ivi compresa crittografia end-to-end, rimozione dei metadati, distorsione della voce nelle segnalazioni anonime, assenza di raccolta di indirizzi IP.

La piattaforma è accessibile dalla sezione "Whistleblowing" presente sul sito della cooperativa.

La piattaforma consente di effettuare sia una segnalazione scritta che una segnalazione in forma orale mediante messaggistica orale.

Saranno considerati inammissibili diverse modalità di segnalazione ivi compreso l'utilizzo di pec o di e-mail.

Una volta inviata la segnalazione, il segnalante potrà monitorare l'istruttoria e l'esito della medesima dalla piattaforma mediante una password.

L'accesso alla piattaforma sarà consentito unicamente al responsabile delle segnalazioni.

Le informazioni contenute saranno riservate e conosciute a terzi autorizzati e vincolati dal vincolo della riservatezza solo se necessario per l'espletamento della procedura.

Il contenuto della segnalazione deve essere chiaro, circostanziato e non generico e sarà ritenuto tale, se conterrà riferimenti di tempo, luogo e modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto. Sarà possibile allegare documentazione probatoria o persone che possono essere coinvolte o informate sui fatti.



5. LA SEGNALAZIONE ANONIMA

La segnalazione nella piattaforma potrà essere effettuata anche in forma anonima e sarà ritenuta ammissibile purché rispetti i requisiti richiesti nei paragrafi 3. e 4. Qualora il segnalante anonimo dovesse essere successivamente identificato, usufruirà delle medesime misure di protezione previste dalla normativa.

6. IL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore della segnalazione viene nominato dalla Cooperativa mediante conferimento scritto di incarico nel quale viene garantita la formazione del soggetto designato per il rispetto della normativa relativa alla procedura e gli obblighi di riservatezza dei dati acquisiti.

Il nominativo del gestore delle segnalazioni viene indicato nella pagina del sito internet della Cooperativa.

Il gestore invierà annualmente al consiglio di amministrazione della cooperativa a decorrere dall'approvazione della policy, un report annuale di natura statistica con il numero delle segnalazioni ricevute, l'ammissibilità e procedibilità, nonché la fondatezza o infondatezza delle stesse, mantenendo gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 8.

7. LE FASI DI VALUTAZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore valuterà la procedibilità della segnalazione verificando la legittimazione del segnalante, come specificata nel paragrafo 2 e l'oggetto della segnalazione come specificata nel paragrafo 3.

Se procedibile, il gestore valuterà l'ammissibilità della segnalazione se il contenuto appare circostanziato come indicato nel paragrafo 4.

Seguiranno nella piattaforma informatica le comunicazioni relative all'aggiornamento della valutazione della segnalazione con l'eventuale comunicazione tempestiva di archiviazione per improcedibilità o inammissibilità.

Se procedibile e ammissibile il gestore proseguirà nell'istruttoria, attuando le verifiche documentali e/o mediante l'audizione di soggetti interni o esterni, anche



per eventuali consulenze specialistiche, sempre e comunque nel rispetto della riservatezza dei dati del segnalante e del contenuto dei fatti oggetto della segnalazione, al fine di verificare la fondatezza o infondatezza della segnalazione medesima.

Il gestore non è tenuto ad informare il segnalato ma ha facoltà di sentirlo nell'istruttoria redigendo verbale.

L'iter di istruttoria della segnalazione è di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento, salvo motivate esigenze di proroga che verranno comunicate.

La procedura si concluderà con una comunicazione nella piattaforma di archiviazione per infondatezza o fondatezza a cui seguiranno in ogni caso le comunicazioni interne alla direzione generale per l'attivazione di ogni procedura e provvedimento di competenza.

8. LA TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI AD ESSO ASSIMILATI

La normativa prevede misure di protezione per il segnalante atte ad assicurare la riservatezza della sua identità, il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti in conseguenza della segnalazione, nonché limitazioni di responsabilità per la diffusione di informazioni protette anche in deroga ad alcune ipotesi di segreto d'ufficio, diritto d'autore e nelle ipotesi disciplinate nella normativa.

Le misure di protezione si estendono anche ad altre figure, tra le quali il "facilitatore", se presente, da intendersi il soggetto che ha assistito il segnalante nel processo di segnalazione, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate da legame affettivo o di parentela entro il IV grado, i colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto e che hanno un rapporto abituale e gli altri eventuali enti presso il quale il segnalante presta attività.

La protezione del segnalante è subordinata ai sensi del D. Lgs 24/2023 al fatto che il segnalante abbia effettuato la segnalazione in base ad una convinzione ragionevole o fondato motivo, fornendo informazioni veritiere e rientranti nell'ambito di applicazione della procedura Whistleblowing, nonché nel rispetto della normativa di riferimento.

Gli eventuali atti ritorsivi, anche nel contesto lavorativo nei confronti dei soggetti beneficiari delle misure di protezione sono nulli.



La protezione è revocata a seguito di sentenza di primo grado che accerta la calunnia o la diffamazione del segnalante.

9. IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Solo nel caso in cui il responsabile della gestione delle segnalazioni Whistleblowing indicato nella sezione del sito web della Cooperativa coincida con il segnalante, il segnalato o con le persone coinvolte la procedura di segnalazione o abbia conflitto di interesse con il contenuto della segnalazione, la medesima, potrà avvenire senza l'utilizzo della piattaforma, ma tramite segnalazione esterna, come indicato nel successivo paragrafo 10 o mediante segnalazione interna con lettera raccomandata in triplice busta chiusa con le seguenti modalità:

- prima busta con l'indicazione "all'attenzione del direttore generale" contenente i dati identificativi del soggetto segnalante e copia del documento d'identità;
- seconda busta contenente l'oggetto della segnalazione
- terza e ultima busta con l'indirizzo destinatario della Cooperativa presso la sede legale in 21040 Cislago (VA) Via Enrico Mattei n.141 e la dicitura "all'attenzione del direttore generale"

Anche nelle ipotesi di segnalazione per conflitto di interesse, dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla presente policy nella gestione dell'istruttoria, come indicata nel paragrafo 7 e nella garanzia di riservatezza dei dati.

Il direttore generale invierà annualmente al consiglio di amministrazione della Cooperativa a decorrere dall'approvazione della policy, un report annuale di natura statistica con il numero delle segnalazioni ricevute relative ad ipotesi di conflitto di interesse indicando l'esito di ammissibilità e procedibilità, nonché la fondatezza o infondatezza delle stesse, mantenendo gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 8.

10. SEGNALAZIONE ESTERNA

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 24/2023 l'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna da utilizzarsi solo nei seguenti casi:



- Mancanza del canale interno
- Ipotesi di mancato seguito della segnalazione interna
- Sussistenza di fondati motivi per ritenere che se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato seguito o sussiste un grave rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna solo nei casi sopra indicati può essere effettuata accedendo al sito Anac <https://whistleblowing.anticorruzione.it>

11. PRIVACY

L'informativa privacy e il portale saranno oggetto di revisione periodica anche mediante una valutazione di impatto e un aggiornamento del registro per il rispetto della normativa di riferimento (art. 13 D.Lgs 24/2023 e regolamento privacy 2016/679).

Il trattamento dei dati nella procedura Whistleblowing e l'utilizzo della piattaforma garantiranno il rispetto dei principi di trasparenza, liceità, limitazione della finalità, minimizzazione ed esattezza, nonché limitazione della conservazione per cinque anni.